



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Decreto 18 aprile 2006, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato *I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl* ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta *Soppressata di Calabria*.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato *I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl* con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 maggio 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta *Soppressata di Calabria*, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta *Soppressata di Calabria*;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

D E C R E T A:

Articolo 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo *I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Sr* con sede in Cosenza, Via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta *Soppressata di Calabria* registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2006.

Articolo 2



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 18 aprile 2006

Laura La Torre
Direttore Generale